



## VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 01 DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Applicazione dell'istituto dell'esercizio provvisorio a decorrere dal 1.01.2021. Proroga della validità del PEG anno 2020 per il periodo di esercizio provvisorio, disciplina in esercizio provvisorio delle spese minute e di carattere corrente e variabile.</b>
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno**, addì **quattordici** del mese **gennaio** di alle ore **11:00** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 conv. in L 24.04.2020 n. 27, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale, composta dai signori:

		ASSENTI
SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott. Mariano Carlini** anch'esso in collegamento video.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **Applicazione dell'istituto dell'esercizio provvisorio a decorrere dal 1.01.2021. Proroga della validità del PEG anno 2020 per il periodo di esercizio provvisorio, disciplina in esercizio provvisorio delle spese minute e di carattere corrente e variabile.**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesse.

L'articolo 126 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del comune. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali.

La gestione finanziaria presuppone l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o l'emanazione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio e del Documento Unico di Programmazione a cui conseguono le determinazioni dell'impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

L'art. 11 del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 05 di data 05.02.2019, prevede che la Giunta comunale, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nel D.U.P., degli stanziamenti del bilancio di previsione e delle proposte dei responsabili dei servizi approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G.).

Ricordato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno stabilito che, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei Comuni, l'applicazione della medesima proroga valga anche per i comuni trentini.

Fatto presente che con il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di San Michele all'Adige deve essere ancora approvato e per effetto della disposizione prevista dal comma 1 dell'art. 51 lettera a) della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 fino all'approvazione del nuovo bilancio si applica l'esercizio provvisorio, che per i Comuni della provincia di Trento, è autorizzato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992 (protocollo d'intesa di finanza locale).

Richiamato l'articolo 163 del D.Lgs. 18 agosto del 2000 n. 267, che riguardo l'esercizio provvisorio, espressamente prevede:

*1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*

*2. ....omissis...*

*3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.*

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

Tutto ciò premesso.

Visto che il comune di San Michele all'Adige non ha approvato entro il 31.12.2020 il bilancio di previsione 2021/2023 e che risulta differito al 31 gennaio 2021 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2021/2023 come da DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, proroga che si applica anche ai comuni trentini in base a quanto concordato nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2021.

Visto che le disposizioni che concernono l'esercizio provvisorio si rinvengono nell'articolo 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e nell'art. 51 della LP 9 dicembre 2015 n. 18 di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Si richiamano in particolare le disposizioni del paragrafo 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 che regolano la gestione della spesa durante l'esercizio provvisorio. Ai sensi di quanto previsto dal punto 8.1, in considerazione del rafforzamento della natura autorizzatoria del bilancio pluriennale e della funzione programmatica, la modalità di gestione dell'esercizio provvisorio prevede il riferimento al secondo esercizio del bilancio pluriennale.

Rilevato che l'esercizio provvisorio di bilancio impone comunque l'adozione di un atto di indirizzo che ripartisca, in attesa dell'adozione dello strumento di programmazione definitivo, tra le diverse strutture organizzative comunali le funzioni gestionali di competenza degli organi burocratici.

Ritenuto quindi necessario nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e del relativo PEG, confermare quanto contenuto nel piano esecutivo di gestione PEG 2020 del comune di San Michele all'Adige, nel testo approvato con decreto commissariale n. 35 dd. 25.03.2020, esecutivo, sia per quanto concerne l'individuazione delle risorse e degli interventi assegnati alle singole strutture organizzative sia per quanto riguarda l'individuazione dei funzionari oltre il Segretario comunale cui viene assegnata la responsabilità dei servizi di bilancio e sono affidate le risorse finanziarie con i relativi poteri di spesa da esercitare mediante determinazioni. Sulla base di quanto previsto dalla disciplina regionale in materia e dal vigente regolamento di contabilità l'attribuzione delle risorse finanziarie con i relativi poteri di spesa ai responsabili dei servizi di bilancio avviene individuando per ogni capitolo di spesa il responsabile.

Rilevato che relativamente alla parte contabile la gestione dell'esercizio provvisorio 2021 si avvale della disponibilità delle risorse e degli impieghi presenti nel bilancio di previsione 2020-2022.

Ritenuto quindi di procedere ad autorizzare l'azione amministrativa in conformità del PEG 2021 provvisorio, facente riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2021 del bilancio pluriennale 2020-

2022, confermando al contempo integralmente i contenuti del PEG 2020 del comune di San Michele all'Adige.

Richiamato il decreto del Sindaco prot.n. 8375 di data 25.09.2020 di nomina dei Responsabili di Servizio e di ufficio, ai sensi dell'art. 60, co. 8 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Dato atto che il PEG 2020, in attuazione delle previsioni dello Statuto comunale, attribuisce competenze gestionali in capo alla Giunta comunale.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 dd. 5.02.2019.

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. Di prendere atto per le ragioni espresse in premessa che per il Comune di San Michele all'Adige trova applicazione a decorrere dal 1.01.2021 l'istituto dell'esercizio provvisorio, ai sensi del co. 1 dell'art. 51 lett.a) della LP 18/2015, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzato per il triennio 2020/2022 con riferimento all'anno 2021 e a quanto previsto al punto 8 del principio contabile allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011.
2. Di approvare, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e del conseguente piano esecutivo di gestione, il piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2021 costituito:
  - dai dati extracontabili contenuti nel piano esecutivo di gestione 2020, approvato con decreto commissariale n. 35 dd. 25.03.2020, qui interamente richiamati;
  - dai dati contabili di cui all'esercizio finanziario 2021 del bilancio pluriennale 2020-2022, approvato con decreto commissariale n. 35 dd. 25.03.2020 e successive variazioni.
3. Di confermare per quanto concerne la disciplina delle spese minute di carattere corrente e variabile quanto contenuto nella deliberazione giunta n. 23 dd 19.02.2019, esecutiva, che ne definisce le tipologie e le modalità di gestione.
4. Di considerare confermate le nomine dei Responsabili di Servizio e di Ufficio di cui al decreto sindacale prot nr. 8375 dd. 25.09.2020, ai sensi dell'art. 60, co. 8 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
5. Di assegnare ai Responsabili di Servizio le risorse necessarie a garantire l'ordinaria attività dell'ente nell'ambito dei limiti imposti dalla vigenza dell'esercizio provvisorio.

6. Di dare atto in relazione al presente PEG provvisorio per il 2021 che per quanto attiene l'effettuazione delle spese si deve operare così come disciplinato dal paragrafo 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000. In particolare:
- nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e si possono impegnare solo le spese correnti, le eventuali spese correlate a partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria.
  - nel corso dell'esercizio provvisorio si possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzati nei mesi precedenti, per ciascun programma le spese sopra indicate per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti di cui all'esercizio finanziario 2021 del bilancio pluriennale 2020/2022 ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
7. Di notiziare la presente tutti i responsabili degli Uffici.
8. Di dare atto che il presente provvedimento, diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
9. Di precisare che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo;
  - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### **d e l i b e r a**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Deliberazione di Giunta comunale n. 01 dd 14.01.2021**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Avv. Clelia Sandri  
*(firma digitale)*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Mariano Carlini  
*(firma digitale)*

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **15.01.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Mariano Carlini  
*(firma digitale)*

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.